



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Area Servizi al Cittadino

Tel.0182/ 940 924- fax 0182 /940988

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEI SETTORI:

SOCIO ASSISTENZIALE, TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO

CULTURALE E TURISTICO

SPORTIVO - RICREATIVO

SCOLASTICO

ARTICOLO 1

OGGETTO

1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, aiuti organizzativi e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale, tutela della salute e del benessere psicofisico;
- b) culturale e turistico;
- c) sportivo-ricreativo;
- d) scolastico.

2 Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12, Legge n. 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 26 e dall'art. 27, D. Lgs. n. 33/2013.

ARTICOLO 2

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

1 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2 Il presente Regolamento rinvia ad altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni o da autonome disposizioni di servizio.

3 Non possono beneficiare di contributi e vantaggi economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

4 I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici.

5 In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali e culturali, che sono presenti nella comunità, alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per “forme di sostegno economico” o “sostegni economici”, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di aiuti organizzativi e di vantaggi economici;
 - c) per “aiuti organizzativi” i benefici concessi, anche sottoforma di collaborazione, diversi dalle

erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, ecc.) o nella fornitura di servizi per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'evento;

- d) per "vantaggi economici" l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;

ART. 4

MODALITA' E PROCEDURA DI CONCESSIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1 L'Amministrazione individua periodicamente le attività, iniziative e progetti che ritiene possano vedere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.

2 Il Comune concede sostegni economici a soggetti operanti a Borghetto Santo Spirito che ne facciano richiesta, sulla base di una valutazione delle attività dagli stessi svolte a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione comunale e a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.

3 Il Comune definisce con cadenza annuale gli ambiti e gli indirizzi programmatici per la valutazione e le pesature delle progettualità presentate. La Giunta comunale determina l'ammontare delle risorse da destinare all'erogazione di contributi ed il punteggio al di sotto del quale l'attività o il progetto, pur essendo ritenuti idonei, non vengono finanziati.

In mancanza di definizione annuale da parte della Giunta comunale si intende valido l'ultimo indirizzo deliberato.

4 La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta attraverso procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

5 Le domande per contributi e/o attribuzioni di sostegni economici per attività, eventi, manifestazioni e progetti specifici di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, sono presentate nei termini previsti da apposito bando annuale.

6 In mancanza di bando da pubblicarsi entro il 31 ottobre, per le progettualità da tenersi nell'anno successivo, gli interessati fanno pervenire le istanze dal 01 al 30/11 di ogni anno.

7 Il Comune si riserva la facoltà di accogliere istanze presentate anche oltre i termini stabiliti dal comma precedente, per cause eccezionali e straordinarie,

8 La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

9 L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative di pubblico interesse che valorizzino Borghetto Santo Spirito. All'uopo potrà destinare ulteriori risorse, nel limite del 20 % dello stanziamento stabilito complessivamente per l'erogazione di contributi.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – CRITERI E PUNTEGGI PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO

1 La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale

rappresentante dell'Associazione, ente, gruppo, etc. ed è indirizzata al protocollo dell'Ente.

La domanda di contributo deve contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- 2) relazione illustrativa delle attività programmate oggetto della domanda;
- 3) il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
- 4) dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, e/o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- 5) il relativo bilancio preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
- 6) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione;
- 7) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- 8) impegno a pubblicizzare adeguatamente il sostegno ricevuto dal Comune sull'eventuale materiale promozionale previsto;
- 9) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso.

2 L'assegnazione dei contributi e/o vantaggi economici consegue all'attribuzione dei punteggi predeterminati nel bando, tenuto conto dei seguenti parametri:

- natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale: fino a punti 20, in relazione alle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione comunale di cui all'art. 4;
- rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato, e/o iniziativa/progetto che consenta ai cittadini la fruizione di servizi diversamente non disponibili: fino a punti 20;
- numero di persone interessate dall'attività/dimensione dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale); fino a punti 10;
- Storicità/anzianità dell'evento/progetto: fino ad un massimo di punti 10, con attribuzione di punti 2 per ogni edizione realizzata/annualità di svolgimento del progetto;
- Richiesta di contribuzione economica inferiore al 75% del complesso delle spese ammissibili e/o presenza di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati e/o capacità di reperire forme di autofinanziamento: fino a punti 10;
- utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative: punti 10;
- gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/iniziativa: punti 10;
- iniziative/progetti volti a raccogliere fondi di solidarietà e per attività benefiche: fino a punti 10.

3 Relativamente al SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO i contributi sono limitati a progetti/attività/manifestazioni o eventi sportivi relativi a “discipline sportive” riconosciute dal CONI, dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e/o dalle Federazioni di riferimento.

4 Il bando, nell'ambito dei parametri sopra indicati, può meglio dettagliare i criteri di valutazione, prevedendo sub parametri e o escludendo non idonei per la specificità del bando.

5 In assenza di bando il responsabile del competente servizio assegna i punteggi sulla base dei parametri su indicati.

6 L'importo complessivo del contributo non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

7 Qualora ricorrano le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

8 La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

9 Salva diversa previsione del bando, i contributi sono concessi per l'ammontare richiesto, seguendo l'ordine di graduatoria delle istanze, sulla base dei punteggi attribuiti, in applicazione dei criteri di cui al bando o al presente articolo. Le domande sono soddisfatte nei limiti dell'ammontare massimo definito con deliberazione della Giunta comunale fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

10 In caso di rendicontazione con spese superiori a quanto preventivato, il Comune non modifica l'ammontare del contributo concesso.

ART. 6 DECADENZA

1 Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

- non realizzino l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
- realizzino l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, ovvero realizzino tale attività o iniziativa con ritardo, senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire e senza preventiva e motivata comunicazione all'Ente delle cause che determinano variazioni a quanto dichiarato in sede di richiesta del contributo;
- impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio;
- non presentino la richiesta di liquidazione o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima;
- incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato.

2 Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Responsabile del Servizio competente invita il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive impartite, il suddetto Responsabile, con apposito provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio. La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle eventuali somme percepite in acconto. La dichiarazione di decadenza è causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

ART. 7 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

- 1 Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
- 2 Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati. Dette condizioni sono riportate negli atti autorizzativi e/o erogativi delle provvidenze, adottati dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 8 CONTRIBUTI SETTORE SCOLASTICO

1 Al fine di migliorare ed innovare l'offerta pedagogico - didattica e formativa per i bambini ed i ragazzi che frequentano le Scuole cittadine, il Comune concede all'Istituto Comprensivo Val

Varatella contributi per lo svolgimento di attività integrative e specialistiche, da svolgersi nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado dei plessi di Borghetto S. Spirito, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

2 Gli organi scolastici avanzano formale richiesta al Comune entro il termine del 31/10 di ogni anno precisando, per ogni progetto educativo-didattico per il quale si richiede contributo:

- l'avvenuta approvazione da parte dei competenti organi collegiali,
- i contenuti, la durata ed il numero complessivo di ore di attività previste, specificando l'Ordine scolastico al quale il progetto è destinato ed il numero di studenti/alunni coinvolti;
- il relativo costo complessivo previsto ed eventuali ulteriori contributi già richiesti/ottenuti per il progetto presentato;
- l'eventuale richiesta di erogazione del contributo concesso, suddivisa in due tranches, di cui la prima a seguito dell'assegnazione ed il saldo ad avvenuta rendicontazione.

3 La Giunta comunale determina, sulla base delle disponibilità di Bilancio il contributo da prevedersi e le relative modalità di erogazione.

4 I contributi di cui al presente articolo sono a destinazione vincolata e non sono autorizzati storni di fondi per altre attività, se non previa espressa e motivata richiesta inoltrata all'ente concedente che può esprimere parere favorevole solo nel caso in cui i fondi medesimi vengano comunque impiegati per iniziative pedagogico-didattiche, volte a qualificare e migliorare l'offerta formativa.

5 Entro il 30/09 gli organi scolastici rimettono al Comune dettagliato rendiconto circa l'utilizzo dei contributi concessi nell'ultimo anno scolastico di riferimento, pena la non ammissibilità alla concessione di ulteriori contributi comunali.

6 Nei limiti delle disponibilità di bilancio possono essere prese in considerazione istanze delle Autorità Scolastiche volte ad ottenere contributi, sostegno economico ed ausilio per particolari specifiche iniziative non ricomprese nella programmazione di inizio anno scolastico, da presentare, debitamente documentate e motivate, almeno 60 gg prima dell'iniziativa per cui il contributo è richiesto.

ART. 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI

1 Ai sensi dell'art. 4, l'Amministrazione può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e contribuiscano alla valorizzazione di Borghetto Santo Spirito, destinando ulteriori risorse a Bilancio, nel limite del 20 % dello stanziamento stabilito complessivamente per l'erogazione di contributi concessi in modo comparativo.

2 I beneficiari di contributi straordinari non possono presentare ulteriori richieste di contributo per la stessa attività/iniziativa per i 2 anni successivi.

3 Al fine di essere ammessi al beneficio di un contributo straordinario, i soggetti interessati presentano, almeno 60 gg prima della data prevista per l'evento, apposita istanza contenente i seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- relazione illustrativa dettagliata delle attività programmate oggetto della domanda;
- relativo bilancio preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
- dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti,

- pubblici o privati, e/o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- relativo bilancio preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
- copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo approvato;
- dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- impegno a pubblicizzare adeguatamente il sostegno ricevuto dal Comune sull'eventuale materiale promozionale previsto;
- impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso
- impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo Bilancio consuntivo;
- dichiarazione scritta sulla straordinarietà dell'iniziativa, con impegno a non richiedere contributi per la stessa attività/iniziativa per i 2 anni successivi.

4 I contributi sono concessi, previa verifica da parte del Responsabile competente del possesso dei requisiti da parte del richiedente e valutazione del raggiungimento del punteggio minimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della valutazione dei parametri riferiti al precedente art. 5, a valere su apposito stanziamento di bilancio, a seguito delibera adottata dalla Giunta comunale, che definisce l'ammontare del beneficio, sulla base della valutazione:

- della valenza complementare dell'iniziativa/progetto proposto;
- della ricaduta promozionale per la cittadina, ai fini turistici ed economici;
- del valore sociale dell'iniziativa/progetto proposto;
- del pubblico interesse rappresentato dall'iniziativa/progetto proposto;
- del grado di inclusività dell'iniziativa/progetto proposto.

ART. 10 RENDICONTAZIONE DEI SOSTEGNI ECONOMICI

1 A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, presentano, entro il termine di 60 giorni, la seguente documentazione:

- relazione dell'attività svolta da cui emerge l'utilità che l'Ente o la collettività riceve dallo svolgimento della stessa;
- rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo;
- documentazione contabile valida, idonea a comprovare analiticamente l'ammontare delle effettive spese sostenute, a carico del soggetto richiedente. Sono da considerarsi "documentazione contabile valida" ai fini della rendicontazione:
 - fatture;
 - ricevute fiscali;
 - scontrini "parlanti";
 - note spesa;
 emesse regolarmente e riconducibili allo specifico progetto/iniziativa, per il quale è stato concesso il contributo;
- specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;

2 La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di 2 anni.

3 I benefici economici devono essere iscritti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

ART. 11 CONCESSIONE TEMPORANEA DI AIUTI ORGANIZZATIVI - IMMOBILI, STRUTTURE, BENI E VANTAGGI ECONOMICI

1 Gli immobili, le strutture ed i beni comunali sono destinati prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale, culturale, turistico e sportivo e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione. L'utilizzo di tali immobili, strutture e beni comunali è altresì rivolto a favorire lo sviluppo delle Libere Forme Associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.

2 Gli immobili e le strutture comunali non possono essere utilizzati per iniziative in contrasto con la Legge o con lo Statuto Comunale, per attività di culto di qualsiasi genere, Non possono essere concessi ad uso gratuito a soggetti che perseguono fini di lucro, né finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali, benefiche o di partecipazione civica.

4 Ogni soggetto interessato alla concessione gratuita di immobili, spazi, strutture, beni o impianti di proprietà comunale deve presentare apposita richiesta scritta di patrocinio oneroso, in conformità con il Regolamento comunale per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 26/03/2014.

5 La richiesta da parte di soggetti che richiedano ai partecipanti all'iniziativa il pagamento di una somma, può essere accolta solo qualora venga attestato dal richiedente che l'iniziativa per la quale l'immobile/struttura/bene viene richiesto, non produce utili, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione/iniziativa stessa.

6 Tale utilizzo gratuito può essere concesso ai soggetti richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti, con obbligo da parte del beneficiario di restituire quanto concesso integro/funzionante, pena l'obbligo di rifondere al Comune il valore di quanto deteriorato.

7 Restano sempre a carico del concessionario le eventuali spese di:

- a) allestimento;
- b) facchinaggio;
- c) noleggio arredi e impianti di amplificazione, qualora non compresi nella dotazione standard della sala concessa;
- d) pulizia prima e dopo l'utilizzo di quanto concesso.

8 Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

9 Il Responsabile del servizio competente procede all'istruttoria per la valutazione dell'istanza e sottopone la stessa, se valida, alla Giunta Comunale per il rilascio del patrocinio oneroso e l'utilizzo a titolo gratuito/agevolato di quanto richiesto.

Nella deliberazione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Nel provvedimento viene quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal comune. Il valore è determinato con riguardo alle tariffe/canoni annualmente stabiliti dalla Giunta comunale.

10 Tale beneficio economico viene iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

11 Nel caso di riconoscimento congiunto a forme di sostegno economico nel provvedimento di assegnazione viene specificato distintamente quanto è il valore di ciascun beneficio concesso.

12 L'uso gratuito di immobili comunali può essere disposto esclusivamente per perseguire un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello perseguibile mediante il mero sfruttamento economico dei beni.

13 Soggiace, altresì, al presente regolamento anche la concessione di aiuti organizzativi, quali la fruizione gratuita di beni mobili, la fornitura di servizi, impianti di proprietà comunale, da richiedersi in conformità con il Regolamento comunale per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 26/03/2014.